

L. 24 dicembre 1986, n. 958
pubblicata nel Suppl. Ord. alla Gazz. Uff. 15 gennaio 1987, n. 11.
Norme sul servizio militare di leva e sulla ferma di leva prolungata.

Artt. 1-3 ...omissis...

Art. 4

...omissis...

2. Gli arruolati nell'Esercito e nell'Aeronautica militare che si ritengano affetti da malattie o lesioni tali da poter essere causa di non idoneità al servizio militare possono chiedere di essere sottoposti a nuovi accertamenti sanitari entro i termini e con le modalità precisate nel manifesto di chiamata alle armi del proprio contingente.

3. Nuovi accertamenti sanitari sono disposti, se richiesti, in via eccezionale, anche dopo i termini fissati nel manifesto di chiamata alle armi nei casi di particolare gravità e in cui esista seria e manifesta compromissione delle principali funzioni fisiche o psichiche, purché sia documentata con certificazione rilasciata dagli organi sanitari pubblici. Le relative modalità sono precisate nel manifesto di chiamata alle armi del contingente di appartenenza.

4. Gli arruolati nel Corpo equipaggi Marina militare (CEMM) che, nell'anno in cui rispondono alla chiamata alle armi, si trovino nelle condizioni indicate nei commi 2 e 3, possono chiedere di essere sottoposti a nuovi accertamenti sanitari entro 30 giorni dalla ricezione della cartolina-precetto di avviamento alle armi. La relativa domanda, corredata da certificazione rilasciata dagli organi sanitari pubblici, deve essere presentata secondo le modalità stabilite in via amministrativa.

5. L'Amministrazione della difesa sottopone a visita medica gli arruolati al momento della presentazione al corpo.

Artt. 5-6 ...omissis...

Art. 7

Dispense.

1(1).

2. A parità di condizione è data precedenza a coloro che siano in possesso di più titoli compresi tra quelli elencati al comma 1 ed a quanti si trovino nelle condizioni previste per l'ammissione alla dispensa dal compiere la ferma di leva dall'articolo 22 della legge 31 maggio 1975, n. 191, come modificato dai successivi commi del presente articolo, quando dette condizioni non siano state fatte valere in tempo utile.

3. Nel numero 1) del primo comma dell'articolo 22 della legge 31 maggio 1975, n. 191, le parole «in servizio o per causa di servizio» sono sostituite dalle seguenti: «in servizio e per causa di servizio».

4(2).

5. La Commissione prevista dall'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, è soppressa.

Artt. 8-52 ...omissis...

Artt. 8-23 ...omissis...

Art. 24

Licenze.

...omissis...

12. Al quinto comma dell'articolo 31 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, dopo le parole «portatori di handicaps», sono aggiunte le parole «militari di leva».

Artt. 25-35 ...omissis...

Art. 36

Avanzamento.

...omissis...

4. Il personale di cui al presente articolo, qualora non risulti idoneo al conseguimento dei gradi o delle qualifiche di cui al comma 1, può chiedere di restare in servizio per un altro anno oltre al compimento della ferma contratta. In ogni caso al predetto personale si applicano i benefici di cui alla legge 10 maggio 1983, n. 212, ai fini dell'avviamento al lavoro presso amministrazioni e aziende soggette alla disciplina del collocamento obbligatorio.

...omissis...

Artt. 37-52 ...omissis...

(1) Il comma che si omette sostituisce l'art. 100, D.P.R. 14 febbraio 1964, n. 237.

(2) Il comma che si omette aggiunge due commi, dopo l'ultimo, all'art. 22, L. 31 maggio 1975, n. 191.